CAMERA DEI DEPUTATI N. 2716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROTUNDO, STANISCI

Nuove norme in materia di indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Presentata il 20 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto un cospicuo numero di lavoratori agricoli non hanno potuto, per gli anni dal 1982 al 1992, esercitare il diritto alla riliquidazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, della legge 16 aprile 1974, n. 114, così come determinabile sulla base dei princìpi sanciti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 497 del 27 aprile 1988, e n. 288 del 13 luglio 1994, a causa della poca chiarezza delle norme in materia e della conseguente confusione interpretativa verificatasi in seguito all'accavallarsi di una serie di provvedimenti legislativi e giurisdizionali, che gli utenti fra l'altro non hanno potuto conoscere in tempo.

Ciò ha portato, purtroppo, alla sostanziale vanificazione dei diritti loro riconosciuti dalle sentenze della Corte costituzionale innanzi citate.

Invero la sentenza n. 497 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 30 del 1974, per la parte in cui non ha previsto un meccanismo di adeguamento dell'indennità economica di disoccupazione, e la sentenza n. 288 del 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, anche alla luce dell'interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; sentenze che hanno riconosciuto per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento spe-

ciale di disoccupazione, il diritto ad un'indennità economica, per le giornate di disoccupazione ordinaria, rivalutata rispetto a quella fissata dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 30 del 1974, anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 86 del 1988.

Atteso il grande numero degli aventi diritto alla riliquidazione della indennità ordinaria di disoccupazione, per gli anni indicati, è questione di interesse sicuramente nazionale, oltre che certamente ultra regionale, riequilibrare la situazione attraverso un provvedimento legislativo di sanatoria e rimessione in termini che rinnova anche la sostanziale disparità di trattamento fra i diritti dell'ente erogante che si avvale, per l'epoca, di una prescrizione ordinaria decennale ed il lavoratore che invece può avvalersi di una prescrizione più breve di cinque anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le somme dovute a conguaglio dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come interpretato dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 27 aprile 1988, n. 497, e 13 luglio 1994, n. 288, sono soggette a prescrizione ordinaria decennale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le prestazioni spettanti, ancorché già liquidate nel periodo compreso tra il 1982 ed il 1992.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2716
Lire 500